



COMUNE DI SINNAI
AREA ECONOMICO-SOCIALE
UFFICIO TRIBUTI

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SINNAI E IL CONCESSIONARIO
_____ PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DEI TRIBUTI ICI E TARSU.

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ nella sede
municipale

TRA

Il Comune di Sinnai, codice fiscale _____ di seguito denominato "Comune", in
persona del Sig. _____ nato a _____ il _____, codice fiscale
_____, in qualità di _____

E

_____ Concessionario iscritto all'albo di cui all'art. 53
del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 con sede legale in _____ codice fiscale
_____ di seguito denominato "Concessionario", rappresentato da
_____ nato a _____ il _____ codice fiscale
_____, in qualità di _____, vincitore
della gara indetta dal Comune di Sinnai e svolta mediante procedura ad evidenza
pubblica;

PREMESSO

che l'art.52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 ha previsto per i comuni la possibilità di disciplinare con regolamento le proprie entrate, ad esclusione soltanto dell'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, che sono riservati alla legge.

CONSIDERATO che la riscossione dei tributi ICI e TARSU è effettuata direttamente dall'Ente, e che pertanto, alla riscossione coattiva dei tributi si deve provvedere nelle forme previste dal R.D. 14.4.1910 n. 639 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO il vigente regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, ed in particolare l'art.14 c. 2 che nel disciplinare la riscossione coattiva richiama la procedura stabilita dal R.D. 14.4.1910 n. 639, qualora il servizio sia affidato ad altri soggetti diversi dal concessionario.

DATO ATTO che la gestione diretta dei suddetti tributi ha permesso di velocizzare la riscossione in tutte le sue fasi ed inoltre ha consentito:

- il controllo diretto e aggiornamento contestuale delle banche dati delle entrate dell'ente;
- l'aggiornamento tempestivo delle riscossioni;
- rapporti più immediati e trasparenti con i contribuenti;
- ottimizzazione dei procedimenti inerenti la riscossione;
- un andamento in crescita delle entrate dovuto al recupero dell'evasione tributaria e contestuale diminuzione dei contribuenti morosi;

RILEVATO però che:

- la fase finale della riscossione coattiva, in particolare l'istanza di vendita alla Corte d'appello dei beni pignorati dall'ufficiale giudiziario, deve essere effettuata entro 90 gg. dal pignoramento, e ai sensi dell'art.82 del c.p.c. con l'onere del patrocinio di un procuratore legalmente esercente;
- l'Istituto Vendite Giudiziarie addebita i compensi e i diritti comunque spettanti, all'ente creditore nel caso in cui si verifichi la risultanza, non infrequente, di asta andata deserta;
- nella maggior parte dei procedimenti esecutivi i costi sono di gran lunga superiori ai tributi da recuperare;
- l'affidamento in concessione della riscossione coattiva consente una maggiore efficacia ed economicità del recupero dei crediti tributari e delle entrate patrimoniali nonché una gestione più rapida delle procedure;
- comunque le spese, i diritti, i compensi e ogni altra spesa viva spettante al concessionario, per la procedura esecutiva, che verranno addebitate ai contribuenti, non potranno essere superiori a quelle previste da specifiche disposizioni di legge per gli Ufficiali Giudiziari e per gli Istituti Vendite giudiziarie;

RITENUTO necessario affidare detto servizio all'esterno, in concessione, sperando gara pubblica tra le società iscritte all'albo di cui all'art.53 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446;

VISTO l'art.4, c. 2 sexies del D.L. 24.9.2002 n. 209 come convertito nella Legge n. 265/2002 che consente alle società iscritte all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n.446/97 di procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal R.D. n. 639/10, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/73, in quanto compatibili;

VISTO l'art.42 del D.Lgs. n.267/2000;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto **il servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali ICI e TARSU ed eventuali Entrate Patrimoniali.**

La concessione sarà aggiudicata, mediante asta pubblica e si procederà ad aggiudicazione al prezzo più basso. Il ribasso percentuale che si intenderà applicato all'aggio percentuale **del 35% a base d'asta** verrà calcolato sull'ammontare delle somme effettivamente riscosse a seguito dell'esecuzione delle ingiunzioni non pagate e non opposte, comprese le somme recuperate per interessi ed escluse le spese; l'aggio comprende oltre al compenso anche i diritti e tutte le spese inerenti la procedura esecutiva.

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà la durata massima di anni due a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, salva la facoltà di disdetta, esercitabile dall'Amministrazione Comunale, di cui al successivo punto.

FACOLTA' DI DISDETTA ANNUALE DELLA CONCESSIONE

All'Ente appaltante è riconosciuta contrattualmente la facoltà di disdire il contratto d'appalto, senza obbligo di motivazione, entro 30 gg. dalla scadenza del primo anno, mediante comunicazione scritta da inoltrare all'appaltatore nella forma minima della Racc. A/R. Nel caso in cui il Comune si avvalga di detta possibilità il rapporto di concessione si intende estinto alla scadenza dell'anno concluso, senza che ciò determini richiesta di danni.

CARATTERISTICHE E MODALITÀ DELLA CONCESSIONE

Il concessionario provvede alla riscossione coattiva delle entrate tributarie ICI e TARSU ed eventuali Entrate Patrimoniali che dovrà essere effettuata sulla base delle caratteristiche e modalità di seguito riportate procedendo alla riscossione delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal Testo Unico di cui al R.D. n. 639/10 e secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, in quanto compatibili.

Il concessionario effettua la procedura coattiva entro 30 giorni dalla consegna da parte dell'ufficio tributi delle ingiunzioni esecutive, notificate dall'Ente impositore tramite il messo comunale.

Le somme incassate dal concessionario su apposito conto corrente postale devono essere versate al Comune a cadenza mensile, entro il giorno dieci del mese successivo. Contestualmente al versamento il concessionario fornisce la rendicontazione analitica in formato excel e cartaceo specificando per ciascun atto ingiuntivo i dati anagrafici del

contribuente (nome e cognome, codice fiscale ed indirizzo), l'importo e la data del pagamento; fornisce inoltre la copia dell'estratto conto mensile di Poste Italiane.

Il concessionario entro 90 giorni dall'avvenuto pignoramento dovrà completare la procedura esecutiva con la vendita dei beni; se la vendita è infruttuosa, dovrà procedere con il pignoramento contro terzi; il riversamento delle somme recuperate anche per interessi e spese dovrà avvenire entro il giorno 10 del mese successivo.

Il concessionario entro il 31 marzo rende il conto della gestione relativo all'anno che precede nel quale devono essere giustificate le inesigibilità.

Il concessionario risponde del mancato svolgimento dell'azione esecutiva su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle Finanze.

Il concessionario risponde della mancata riscossione delle somme, per causa a lui imputabile. Sono imputabili all'appaltatore e costituiscono motivo di addebito i vizi e le irregolarità compiute nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che lo stesso dimostri che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura.

Le spese, i diritti, i compensi e ogni altra spesa viva spettante al concessionario, per la procedura esecutiva, che verranno addebitate ai contribuenti, non potranno essere superiori a quelle previste per gli Ufficiali Giudiziari e per gli Istituti Vendite giudiziarie.

Nel caso in cui venissero concesse rateizzazioni sull'importo complessivamente dovuto dal contribuente il Concessionario riverserà all'Ente gli importi prosoluto.

Tutte le spese e la gestione del contenzioso inerente la riscossione coattiva saranno a carico del concessionario

COMPENSO DEL SERVIZIO

Il concessionario riceve un compenso percentuale calcolato sull'ammontare delle somme effettivamente rimosse a seguito dell'esecuzione delle ingiunzioni non pagate e non opposte, comprese le somme recuperate per interessi escluse le spese.

L'aggio comprende oltre al compenso anche i diritti e tutte le spese inerenti la procedura esecutiva.

Il pagamento delle prestazioni effettuate, relative ad almeno un trimestre temporale, avverrà entro 30 gg. dalla data di presentazione della fattura.

GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa con i propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale o avvalendosi di incaricati con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, attrezzi e macchine, mediante l'organizzazione del concessionario e a suo rischio.

MATERIALI E ATTREZZI

Sono a carico del concessionario tutti i materiali occorrenti per il servizio.

OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del concessionario.

SANZIONI PECUNIARIE

In caso di mancata osservanza da parte del concessionario, dei termini di riversamento, sarà applicata una sanzione variabile da € 250,00 a € 3000,00 in funzione della gravità del ritardo e l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione della concessione, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno. Il recupero della sanzione potrà avvenire anche mediante decurtazione delle spettanze per il servizio reso ancora da liquidare. Quando sia accertato un ritardo nella esecuzione degli altri obblighi della concessione superiore a 20 gg. l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione della concessione, fatta salva la richiesta di risarcimento del danno.

RESCISSIONE DELLA CONCESSIONE

Oltre alle cause espressamente previste dalla legge, sono causa di rescissione unilaterale della concessione in danno dell'appaltatore:

- il mancato rispetto dei termini di consegna;
- la reiterata violazione dei termini di consegna;
- la cessione parziale o totale della concessione;
- il mancato inizio del servizio entro il termine indicato dall'Amministrazione;
- la mancata stipula della concessione;
- la sospensione unilaterale, a qualsiasi titolo, del servizio;
- l'interruzione unilaterale, a qualsiasi titolo, del servizio;
- la violazione delle norme sul subappalto.

CONTROVERSIE

Tutte le vertenze che dovessero insorgere tra l'Ente e il concessionario, sia durante l'esecuzione dell'incarico che al suo termine, saranno risolte dal Foro di Cagliari, con esclusione del collegio arbitrale.

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio l'Ente dovesse ritenere di chiedere al concessionario delle prestazioni aggiuntive non previste nel presente disciplinare, queste dovranno essere concordate con separato atto secondo i criteri previsti da questo capitolato.

SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della convenzione sono a carico del concessionario e poiché la convenzione concerne prestazioni soggette alla disciplina dell'IVA di cui al D.P.R. n. 633/72, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso a termini degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n. 131/1986.

IL COMUNE

IL CONCESSIONARIO
